

STATUTO

"Fondazione Egle e Paolo Conte ETS"

ARTICOLO 1. – Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Egle e Paolo Conte ETS", siglabile "Fondazione Conte ETS".

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano sull'intero territorio nazionale e internazionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2. – Sede

La Fondazione ha sede ad Asti. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

ARTICOLO 3. – Scopi

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale alla divulgazione, conservazione e tutela del patrimonio artistico delle espressioni artistiche del Novecento e in particolare dell'Artista Paolo Conte.

La Fondazione opera nel segmento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 (in seguito anche CTS):

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni gratuite di beni o denaro, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'Articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017 [lettera u) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017 [lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera v) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale cui all'Articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 [lettera w) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017].

Per perseguire le proprie finalità, la Fondazione si propone, a titolo indicativo e non esaustivo, di:

- * attuare iniziative di promozione e valorizzazione delle tradizioni culturali e artistiche, nazionali e internazionali;
- * promuovere studi e ricerche in campo culturale, artistico, giuridico e filosofico,

anche in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca e attraverso l'erogazione di borse di studio;

- * promuovere e/o organizzare mostre, esposizioni, concerti, eventi culturali ed artistici, in particolare finalizzati alla valorizzazione di giovani;

- * promuovere e/o realizzare attività di formazione nelle materie oggetto delle finalità della Fondazione;

- * promuovere e/o realizzare attività editoriali, sia cartacee che in formato digitale, nelle materie oggetto delle finalità della Fondazione;

- * promuovere e/o realizzare raccolte musicali, su supporti tradizionali o digitali, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore;

- * gestire centri di raccolta documentale, quali biblioteche, pinacoteche, emeroteche, sale d'ascolto e simili, finalizzati alla messa a disposizione delle opere e dei materiali ivi contenuti;

- * provvedere alla conservazione dei beni, materiali e immateriali, pubblicazioni, edizioni musicali, opere d'arte e beni immobiliari – donati o concessi in uso dai Fondatori, con particolare riguardo alle opere pittoriche e musicali realizzate da Paolo Conte e alle collezioni di libri, quaderni e penne stilografiche; provvedere alla conservazione degli ulteriori beni che i Fondatori intenderanno affidare alla Fondazione;

- * svolgere attività di beneficenza volta a sostenere:

- attività di interesse generale, anche realizzate da Enti senza scopo di lucro;

- persone in situazione di svantaggio;

- * intraprendere ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.

Nel perseguire le proprie finalità, la Fondazione intende collaborare con altri Enti, pubblici e privati e valorizzare le reti di volontariato nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelle che perseguono finalità complementari o affini alle proprie.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, anche attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo – dei beni della Fondazione ad Enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4. – Attività diverse e di raccolta fondi

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia di Enti di Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;

- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, le cui attività non siano in contrasto con gli scopi della Fondazione; potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 5. – Vigilanza.

Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

ARTICOLO 6. – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7. – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del Patrimonio;
- da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti con finalità erogative, da Enti Territoriali o da altri Enti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- da eventuali contributi dei Fondatori;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione ha lo scopo di permettere il funzionamento della Fondazione stessa.

ARTICOLO 8. – Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali e, laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con l'uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il trenta (30) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di

missione.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla Legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta (30) aprile successivo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 9. Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche alle quali verrà attribuita tale qualifica con delibera assunta dalla totalità dei Fondatori.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, mentre Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali.

I soli Fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, in caso di rinuncia, possono trasmettere tale qualifica a persona designata per iscritto con lettera inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico. Con la stessa modalità possono designare la persona che li sostituirà in caso di morte.

Ai Fondatori spetta la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità espresse in seguito.

Inoltre, essi deliberano con voto favorevole di tutti i Fondatori lo scioglimento della Fondazione, la destinazione del patrimonio nell'alveo delle disposizioni statutarie e le modifiche da apportare al presente statuto.

I Fondatori, per le deliberazioni che loro competono, si riuniscono in unica convocazione e redigono un verbale, firmato da tutti i presenti, contenente le deliberazioni assunte.

Il verbale viene tenuto agli atti della Fondazione.

I Fondatori vengono convocati dal più anziano di essi con lettera raccomandata, anche a mano, o e-mail inviata o consegnata otto giorni prima della adunanza.

Hanno diritto di voto i Fondatori che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Il Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Fondatore. Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni sono valide con la maggioranza dei Fondatori presenti e, salvo diversa indicazione contenuta nel presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 10. Comitato Culturale di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Culturale di indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, stabilendone, anche in apposito regolamento, durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.

ARTICOLO 10 bis. Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 11. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'eventuale Organo di Revisione

ARTICOLO 12. – Consiglio di Amministrazione

I Fondatori con decisione presa a maggioranza semplice nominano i membri del Consiglio di Amministrazione.

Tra di essi, i Fondatori nominano, con decisione sempre presa a maggioranza semplice, il Presidente e, nel caso lo ritengano utile, il Vice Presidente; il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da due fino a un massimo di sette che viene stabilito di volta in volta dai Fondatori al momento della nomina e la prima volta nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i Fondatori provvedono a sostituirli entro trenta (30) giorni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni momento revocati dai Fondatori, che deliberano la sostituzione a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e

straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto ai Fondatori.

I Fondatori possono deliberare di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza, di entità tale da non configurare neanche indirettamente distribuzione di utili, e i rimborsi spese relativi allo svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere opportunamente giustificati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- redigere un Regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione;
- nominare i membri del Comitato Culturale di Indirizzo fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- nominare il Direttore della Fondazione, stabilendone i compiti;
- predisporre il programma annuale o pluriennale di attività;
- approvare i regolamenti necessari al regolare funzionamento della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche a soggetti terzi secondo quanto stabilito da legge.

ARTICOLO 13. – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno otto giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
- e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o audio-video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

ARTICOLO 14. – Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti e Istituzioni, Pubbliche e Private ed altri Organismi nazionali e internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 15. – Organo Controllo

I Fondatori con decisione presa a maggioranza semplice nominano, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi; la designazione del Presidente spetta ai Fondatori che provvedono sempre con decisione presa a maggioranza semplice.

I componenti restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

I Fondatori determinano l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge e secondo quanto sopra indicato all'art. 12.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministratori, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 16. – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Asti al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Asti.

ARTICOLO 17. – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della totalità dei Fondatori.

ARTICOLO 18. – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge numero 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

- Paolo CONTE
- Egle LAZZARINO
- Massimo PITZIANI
- Maria DI FILIPPI
- Davide Giovanni CAVALLERO
- Melissa LONETTI
- RODELLA Margherita
- Anna Maria ROVERO
- Maurizio CAVANNA Notaio.